



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1286/2015
depositato il 23/06/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620150002935480000 IRPEF-ALTRO 2011
ADD/RIT.FONTE

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI

VIA BERARDO LEONE 1/B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1286/2015

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 09:00

N°

1531

PRONUNCIATA IL:

2 DIC. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Dr. Giuseppe Perillo

Il ricorso è proposto contro Equitalia Sud SpA Taranto;
avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 10620150002935480000 notificata via pec il
14-4-2015,
con il quale per l'anno di imposta 2011 vengono richieste imposte IRPEF,
oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per il recupero di imposte IRPEF a seguito della liquidazione automatizzata eseguita ai sensi dell'art.36/bis-DPR 600/73..

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione ritiene di dover esporre le seguenti chiarificazioni.

Documento informatico

Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il *documento informatico*, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l'originale del documento giuridicamente valido.

La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell'atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all'uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale.

Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il contribuente riceve sempre l'originale dell'atto inoltrato dal mittente.

Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell'originale della cartella di pagamento.

Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario


Il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario.

Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio.

Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili.

Rispetto al sistema "raccomandata", la pec lascia incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.

Poiché nel caso di specie il sistema di notificazione pec non ha offerto le garanzie di legge a tutela del contribuente, la notificazione stessa deve essere considerata inesistente e tale inesistenza trascina anche l'atto che si intendeva notificare.



1021 12.86/15 f. 2 >

Motivazione

Ritiene la Commissione di dover confermare l'eccepita mancanza di motivazione perché pur contenendo la cartella di pagamento una serie di codici e di numeri, nella stessa non è comprensibile la ragione della formazione del ruolo ed invece per la stessa era indispensabile una chiara semplice e specifica motivazione a chiarimento di tutte le richieste degli importi effettivamente versati, delle differenze a credito eventuale dell'amministrazione finanziaria e di ulteriori elementi lasciati senza chiarimenti.

Ritiene la Commissione che le violazioni della Legge 212/2000 e della Legge 241/90 sono gravi e ripetute e l'atto non può essere confermato.

Precisato che quanto esposto è assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata;

===Spese liquidate in favore del ricorrente, con equità, euro mille a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare con distrazione in favore del difensore costituito.

Deciso il giorno 2/12/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Massimo Brandimarte)